

	COMUNE DI VALTOURNENCHE	
	REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	REP. N.	
	Assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di	
	trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di	
	Valtournenche e contestuale concessione d'uso e in gestione delle	
	elisuperfici di base e degli areali di posa in quota e di recupero ai sensi	
	della DGR n. 1342/2016 per le stagioni invernali 2021/2022, con	
	eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023 e 2023/2024.	
	L'anno addì del mese di	
 nella sede comunale di Valtournenche	
	PREMESSO CHE	
	- con deliberazione di Giunta comunale n. 116 in data 24/11/2021, ad	
	oggetto: <i>“Assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di</i>	
	<i>trasporto sciatori con elicottero (eliski) ai sensi dell'art. 2, comma 3, della</i>	
	<i>Legge regionale n. 15/1988 e smi nel Comprensorio n. 6 Breuil-Cervinia -</i>	
	<i>Valtournenche e contestuale concessione d'uso e in gestione delle</i>	
	<i>elisuperfici di base e degli areali di posa e di recupero per le stagioni</i>	
	<i>invernali 2021/2022 con eventuale rinnovo per le stagioni invernali</i>	
	<i>2022/2023-2023/2024 - Atto di indirizzo”,</i> esecutiva a termini di legge, si è	
	stabilito di assegnare, per le stagioni invernali 2021/2022 ed eventuale	
	rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023-2023/2024, una autorizzazione	
	per il trasporto di sciatori con elicotteri (eliski) e di concedere in gestione e	
	in uso le relative elisuperfici di base ed i relativi areali nel rispetto dei limiti	

	previsti per le aree di salvaguardia della fauna, per le aree di sorvolo e per gli	
	itinerari di discesa,;	
	- con deliberazione di Consiglio comunale n. del è stata	
	adottata la modificazione della zonizzazione acustica ai sensi dell'art.5	
	comma1 della L.r.20/2009, nell'ambito dell'iter di approvazione della	
	cartografia per l'esercizio dell'attività di eliski;	
	- con determinazione n. in data è stata indetta la	
	procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per la scelta del	
	contraente e sono stati approvati i documenti gara per l'autorizzazione allo	
	svolgimento dell'attività di trasporto regionale di sciatori con elicotteri	
	(eliski) e per la concessione d'uso delle elisuperfici di base e degli areali di	
	posa in quota e di recupero nel comprensorio n. 6 di Valtournenche, come	
	descritti nel dettaglio della cartografia;	
	- l'impresa..... con sede in, P. IVA	
 è risultata aggiudicataria del servizio e della relativa	
	concessione;	
	- con deliberazione n. del la Giunta regionale	
	
	- con determinazione n. in data all'impresa	
 con sede in, P. IVA	
 è stata affidata, per le stagioni invernali 2021/2022,	
	con eventuale rinnovo per le stagioni invernali 2022/2023-2023/2024,	
	l'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) e la contestuale	
	concessione d'uso e in gestione delle elisuperfici di base nonché degli areali	

di posa in quota e di recupero nel comprensorio n. 6 di Valtournenche, come da cartografia ...

ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

TRA

1) **RENÉ REY**, Segretario Comunale Ex art. 2, C. 9 bis L. 241/1990, in qualità di Responsabile dell'Area amministrativa - facente funzioni - del Comune di VALTOURNENCHE, presso cui si domicilia per la sua carica, il quale dichiara di agire in nome per conto del Comune stesso;

E

2), nato a il residente a nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della - P. IVA..... =====

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I – Autorizzazione al servizio di trasporto sciatori con elicotteri (eliski)

Art. 1 – Oggetto, durata e caratteristiche dell'autorizzazione

1. Il Comune di Valtournenche autorizza l'impresa con sede in – P.IVA, ad organizzare ed a gestire, nell'ambito del territorio del Comune di Valtournenche, l'attività di eliski nel comprensorio n. 6, a partire dalle elisuperfici base di partenza e sugli areali di posa in quota e di recupero nella disponibilità del Comune di Valtournenche, come da cartografia

	2. Le zone per l'esercizio dell'attività di eliski sono individuate ed autorizzate per ciascun comprensorio, come da deliberazione della Giunta regionale n. e definite in dettaglio nella cartografia	
	3. I decolli dovranno essere effettuati esclusivamente dalle elisuperfici base di partenza e dagli areali di recupero individuati ed autorizzati dalla Regione e definite in dettaglio nella cartografia ...	
	Le aree di sorvolo da ogni possibile punto di partenza o recupero verso ogni possibile punto di posa sono indicate nell'apposita cartografia descrittiva autorizzata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Sono altresì indicate in cartografia le aree di limitazione previste per la salvaguardia della fauna, nonché i limiti del comprensorio, entro i quali è possibile effettuare le discese.	
	4. Nuovi areali di posa in quota, partenza o recupero, ovvero modifiche dei punti esistenti, potranno essere previste dal Comune, anche su proposta del concessionario, nel corso di validità della presente autorizzazione, subordinatamente al relativo consenso da parte dei proprietari delle aree interessate, previa intesa con i competenti organi della Regione, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1342/2016.	
	5. L'autorizzazione è valida per la stagione invernale 2021/2022 ed eventualmente rinnovabile per le stagioni invernali 2022/2023-2023/2024, nel periodo di agibilità degli areali di posa in quota compreso tra il 20 dicembre ed il 15 maggio, come stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale del Comune di Valtournenche con deliberazione n° 116/2021 e dalla successiva determinazione n°....., fatte salve eventuali proroghe	

	che venissero disposte dalla Giunta regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della	
	l.r. 15/1988.	
	Relativamente alla stagione invernale 2021/2022 il periodo di effettuazione	
	dell'eliski decorre dal 00/01/2022 e cesserà 15/05/2022.	
	6. L'attività di eliski può essere effettuata secondo i seguenti orari: dalle ore	
	07.00 alle ore 16.00.	
	7. L'attività dovrà essere esercitata mediante l'utilizzo di un elicottero in	
	possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5 della presente convenzione, e	
	da un elicottero di riserva in possesso dei requisiti minimi fissati a	
	successivo art. 6, nonché di piloti aventi le caratteristiche minime di	
	qualificazione cui a successivo art. 7.	
	Art. 2 – Normativa tecnica di riferimento	
	1. Per quanto non specificatamente disciplinato da presso, ma correlato al	
	corretto svolgimento del servizio in oggetto, si fa riferimento:	
	a) alle norme e alle disposizioni operativo/manutentive e di sicurezza	
	emanate dall'ENAC nonché ai requisiti dei regolamenti EU-OPS applicabili;	
	b) alle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore in	
	materia di trasporto aereo ed elicotteristico.	
	2. L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, secondo le diverse	
	competenze che fanno capo al soggetto autorizzato e al Comune, devono	
	ottemperare a quanto disposto in materia dagli organismi competenti e, in	
	particolare, alle regolazioni provenienti dalle European Aviation Safety	
	Agency (EASA).	

	3. All'attività di eliski sono anche applicati i requisiti del regolamento AIR-	
	OPS 3, allo scopo di tutelare i trasportati, l'equipaggio di volo nonché i terzi	
	a terra.	
	Art. 3 – Modalità di svolgimento del trasporto sciatori con elicotteri	
	(eliski)	
	1. L'attività di eliski (trasporto e discesa) dovrà essere organizzata in	
	condizioni ambientali, temporali, meteorologiche e nivologiche tali da	
	garantire la sicurezza degli utenti elitrasportati.	
	2. Le attività di eliski dovranno essere coordinate dal coordinatore a terra,	
	guida alpina, il cui nominativo dovrà essere segnalato da parte del	
	concessionario del servizio all'Amministrazione comunale prima dell'inizio	
	dell'attività e qualsiasi cambio di nominativo dovrà essere immediatamente	
	comunicato al Comune.	
	3. Il coordinatore dovrà essere dotato di esperienza documentata almeno	
	quinquennale in tema di eliski e di ottima conoscenza del territorio in cui si	
	svolge l'attività; dovrà inoltre attestare una conoscenza almeno discreta delle	
	lingue italiana, francese ed inglese.	
	4. I suoi compiti sono quelli di valutare le condizioni meteo e nivologiche	
	del comprensorio nel suo complesso, informare su tali condizioni gli	
	accompagnatori ed eventualmente precludere macro-aree da lui ritenute	
	temporaneamente non idonee alla attività dell'eliski.	
	5. Egli informa inoltre gli accompagnatori riguardo alle limitazioni relative	
	alle aree di salvaguardia della fauna o ad altri divieti previsti nelle aree di	
	attività dell'eliski (ad esempio vincoli comunali di pubblica incolumità).	

	6. Il coordinatore a terra è in possesso di coperture assicurative adeguate all'attività svolta.	
	7. In funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza il pilota e l'accompagnatore scelgono quale elisuperficie occasionale utilizzare, al termine della discesa, all'interno degli areali di recupero e nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente.	
	8. Ogni gruppo di sciatori elitrasportati è sempre assistito dopo lo sbarco da un accompagnatore: da una guida alpina o da un'aspirante guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, da un maestro di sci.	
	9. L'accompagnatore è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa. Ha, inoltre, la responsabilità della scelta del percorso di discesa, che deve rispettare i limiti previsti dalla cartografia approvata per le aree di discesa.	
	10. Gli itinerari di discesa sono scelti liberamente dagli accompagnatori all'interno del comprensorio di eliski, a meno di limitazioni indicate dal Coordinatore a terra e tenendo conto delle limitazioni nelle zone di salvaguardia, definite dalla forestale competente sul territorio in cui è prevista la discesa ed individuate nella cartografia approvata, ovvero, sempre nell'ambito della salvaguardia della fauna, comunicate al gestore nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che dovessero sopraggiungere.	

	11. Ogni accompagnatore dovrà essere dotato di un apparecchio di tipo professionale per il collegamento radio con una stazione d'ascolto, da allestire a cura del concessionario in accordo con i Comuni.	
	12. L'accompagnatore deve controllare che i clienti a lui affidati siano in possesso, nel corso dell'attività di eliski, delle attrezzature minime per la ricerca dei sepolti sotto valanga (pala, ARTVA, sonda), verificandone direttamente l'efficienza.	
	13. L'accompagnatore deve essere dotato di coperture assicurative adeguate all'attività svolta.	
	14. Tutti gli sciatori e gli accompagnatori dovranno essere muniti di almeno n° 1 sistema antivalanga (A.R.T.V.A), pala e sonda. È altresì fortemente consigliata la dotazione di airbag o simili.	
	15. La ditta aggiudicataria dovrà avere la disponibilità o la proprietà di un ponte radio con licenza ministeriale di copertura per tutto il comprensorio di eliski, che dovrà mantenere costantemente per la durata del servizio, a proprie spese.	
	16. Una stazione di ascolto, da allestire a cura del concessionario in accordo con i Comuni, dovrà essere collegata via radio o tramite telefono con la Centrale unica del soccorso della Valle d'Aosta;	
	17. In caso di incidente occorso a gruppi elitrasportati il concessionario dovrà comunicare, nel più breve tempo possibile, la richiesta di intervento alla CUS, alla quale dovrà anche essere comunicata l'eventuale precipitazione di valanghe spontanee.	
	18. In caso di necessità di un atterraggio per emergenza non di carattere sanitario (ad esempio: rottura di uno sci, incapacità di scendere del cliente,	

	ogni altro caso non di carattere sanitario, rischio valanga, condizioni critiche	
	del manto nevoso...) non vi sono limitazioni sui punti di recupero ed è	
	ammesso anche un recupero al di fuori delle aree autorizzate, previa	
	valutazione del Comandante sull'idoneità del sito.	
	Art. 4 – Prenotazioni e priorità	
	1. La Ditta aggiudicataria si impegna a svolgere l'attività di eliski	
	soddisfacendo la clientela secondo l'ordine delle prenotazioni, con uno	
	scarto massimo di quaranta minuti sull'orario previsto.	
	2. La Ditta aggiudicataria si impegna a concedere priorità alla clientela	
	soggiornante nelle strutture alberghiere afferenti al comprensorio di	
	riferimento o alle elisuperfici di base collegate al comprensorio.	
	Art. 5 – Requisiti minimi dell'elicottero principale	
	1. La Ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con elicottero di cui ha	
	la proprietà o l'esercenza, con le seguenti caratteristiche minime: elicottero	
	monomotore leggero a turbina per impiego La e TP in ambiente ostile in	
	configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri + 1 pilota,	
	rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (JAR/FAR/CS 27),	
	certificato in Categoria B, operato in prestazione di Classe 3 e in possesso	
	del certificato acustico TCDS/N (type certificate data sheet for noise).	
	L'elicottero dovrà inoltre essere munito dei seguenti equipaggiamenti:	
	<input type="checkbox"/> carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per l'installazione di	
	pattini da neve;	
	<input type="checkbox"/> cestello esterno porta sci;	
	<input type="checkbox"/> apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza rispondente ai	
	requisiti EUOPS3.820 ed ICAO, annesso 10 e circolare ENAC 38/A);	

usage monitoring system.

L'elicottero dovrà garantire al pilota una adeguata visibilità delle aree in cui si svolgono le operazioni di sbarco e di scarico.

2. L'elicottero dovrà essere iscritto sul COA della ditta sin dal momento della presentazione dell'offerta.

3. L'elicottero principale dovrà essere riservato all'esercizio dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche ed essere basato nelle aree disponibili di proprietà pubblica, in modo da ridurre i voli di trasferimento da e per la località e, di conseguenza, l'inquinamento acustico. Sul medesimo dovrà essere apposto il logo del Comune, in modo da agevolare le operazioni di controllo e di verifica delle attività.

Art. 6 – Requisiti minimi dell'elicottero di riserva

1. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì disporre di un elicottero di riserva, di cui ha la proprietà o l'esercenza, dotato delle medesime caratteristiche minime individuate al comma 1 del precedente art. 5.

2. L'elicottero di riserva dovrà essere iscritto sul COA della ditta.

3. In caso di guasto, avaria o comunque indisponibilità dell'elicottero principale l'elicottero di riserva dovrà essere reso immediatamente disponibile e, nelle more del ripristino dell'operatività dell'elicottero principale, prioritariamente destinato all'esercizio dell'attività di eliski sul comprensorio del Comune di Valtournenche.

Art. 7 – Piloti e tecnici di manutenzione

1. Per lo svolgimento dell'attività autorizzata, la Ditta aggiudicataria dovrà disporre del sottoelencato personale di servizio:

	a. almeno un pilota in possesso di licenza CPL(H) in corso di validità per il	
	tipo di elicottero da impiegare, con esperienza di:	
	<input type="checkbox"/> almeno 1.000 (mille) ore di volo di elicottero da pilota in comando, da	
	certificarsi tramite libretto di volo, di cui:	
	<input type="checkbox"/> almeno 500 (cinquecento) ore di volo in ambiente montano ovvero in	
	ambiente ostile, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in	
	calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui	
	l'attività è stata prestata;	
	<input type="checkbox"/> almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l'attività di eliski, da	
	certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce al libretto di	
	volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l'attività è stata	
	prestata;	
	b. tecnici certificati L.M.A.	
	2. Le attività di volo dovranno essere svolte esclusivamente da piloti in	
	comando aventi l'esperienza minima di cui al comma 1.	
	3. Il servizio, a norma dell'art. 16 del D.M. 8 agosto 2003, n. 12720, dovrà	
	essere svolto solo da piloti qualificati a norma del c. 1, che abbiano	
	effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi nei novanta giorni	
	anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie occasionale.	
	Art. 8 – Tariffe e rapporti con le attività turistiche	
	1. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune, ogni anno, copia del	
	tariffario.	
	2. Le tariffe praticate dovranno essere quelle indicate nel tariffario presentato	
	all'Amministrazione comunale entro tre giorni dall'aggiudicazione, salvi	
	adeguamenti motivati e condivisi con l'Amministrazione comunale.	

	3. La Ditta dovrà comunicare la tariffa applicata a stagione ai privati per attività di lavoro aereo sul territorio comunale.	
	Art. 9 – Controlli e revoca dell’autorizzazione	
	1. L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare con personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli per verificare l’effettivo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione, delle clausole del contratto e dalla vigente normativa in materia.	
	2. Qualora il concessionario non svolga l’attività nei termini e nelle modalità stabilite dalla convenzione, dalle clausole del contratto e dalla vigente normativa in materia, l’Amministrazione Comunale si riserva, dopo due contestazioni scritte, di sospendere l’autorizzazione. In caso di ulteriore violazione l’autorizzazione verrà revocata.	
	3. Le medesime disposizioni si applicano anche con riferimento alla parte II della presente convenzione e ad eventuali violazioni delle norme da essa previste o in essa richiamate.	
	PARTE II – Concessione in gestione e d’uso delle elisuperfici di base nonché degli areali di posa in quota e degli eventuali areali di recupero.	
	Art. 10 – Oggetto della concessione	
	1. La concessione ha ad oggetto:	
	- l’uso e la gestione delle elisuperfici di base indicate all’art.1;	
	- l’uso degli areali di posa in quota e degli eventuali areali di recupero indicati all’art.1;	
	per il periodo di validità dell’autorizzazione, a norma degli articoli 3 e 7 del D.M. 1° febbraio 2006, recante “ <i>Norme di attuazione della Legge 2 aprile</i>	

	1968 n°518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di	
	atterraggio”, ed ai sensi della circolare ENAC APT n. 36 del 30/10/2013.	
	L'utilizzo delle aree di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle aree di	
	sorvolo individuate nella mappatura dei comprensori di eliski.	
	Art. 11 – Durata della concessione	
	1. L'attività oggetto del presente contratto, salvo sospensioni dovute	
	all'emergenza sanitaria in atto, decorre dalgennaio 2021 al 15 maggio	
	2022 e, in caso di rinnovo, dal il 20 dicembre al 15 maggio per le stagioni	
	invernali 2022/2023 e 2023/2024, fatte salve eventuali proroghe del periodo	
	di agibilità degli areali di posa in quota che venissero disposte dalla Giunta	
	regionale a norma dell'art. 3, c. 6 della l.r. 15/1988	
	Art. 12 – Requisiti del concessionario	
	1. Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria è in possesso di nulla-	
	osta per la gestione di elisuperfici rilasciato dal questore della provincia in	
	cui ha sede legale la persona giuridica di cui all'art. 4, c. 1 del D.M. 1°	
	febbraio 2006.	
	Art. 13 – Oneri del concessionario	
	1. Il concessionario assume la qualifica di responsabile e gestore delle	
	elisuperfici di base a norma dell'art. 3, c. 1, del D.M. 1° febbraio 2006 ed ai	
	sensi della circolare APT 36 dell'ENAC ed è concessionario è pertanto	
	responsabile:	
	- dell'ottenimento dell'autorizzazione ENAC di cui al D.M. 1° febbraio	
	2006;	
	- della rispondenza dell'elisuperficie di base ai requisiti previsti dal D.M. 1°	
	febbraio 2006;	

	- dell'agibilità dell'elisuperficie in condizioni di sicurezza, anche in	
	relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e di atterraggio;	
	- dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate;	
	- della gestione delle elisuperfici di base secondo le disposizioni di cui al	
	D.M. 1° febbraio 2006 ed ai sensi della circolare APT 36 dell'ENAC;	
	- dell'utilizzo delle elisuperfici occasionali in quota e di recupero nel rispetto	
	delle condizioni di cui al D.M. 1° febbraio 2006 ed ai sensi della circolare	
	APT 36 dell'ENAC, facendo specifico riferimento a tutto quanto previsto a	
	carico dell'operatore aereo dagli articoli precedenti ed ai sensi della nota	
	ENAC DG 11/02/2020 n. 16058.	
	2. Il concessionario è responsabile della rispondenza delle elisuperfici	
	occasionali in quota e di recupero ai requisiti previsti dal D.M. 1° febbraio	
	2006, della loro agibilità in condizioni di sicurezza, anche in relazione agli	
	ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e di atterraggio, e	
	dell'efficienza delle attrezzature tecniche ed operative eventualmente	
	installate, nonché della verifica del consenso dei proprietari dell'area per	
	l'attività svolta (APT36 5.1). L'aggiudicatario è responsabile in ordine	
	all'effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti	
	per anno, in condizioni VFR diurno di cui al D.M. 1° febbraio 2006.	
	3. L'agibilità degli areali di posa in quota e di recupero è limitata al periodo	
	compreso tra il 20 dicembre e il 15 maggio di ogni anno, salve deroghe a	
	norma dell'art. 3, c. 6, della l.r. 15/1988.	
	4. Il concessionario delle elisuperfici occasionali è tenuto a consentire	
	l'atterraggio, il decollo e comunque l'uso delle elisuperfici agli aeromobili	
	di soccorso, protezione civile e polizia, nonché l'uso delle elisuperfici base	

	di partenza agli aeromobili di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo che	
	programmino o necessitino di atterrare, presenti le condizioni di legge, per	
	tutto il periodo in corso di validità della convenzione, assumendosi la	
	gestione nonché l'accurata pulizia delle relative aree e segnalando	
	all'Amministrazione eventuali richieste anomale o condotte non consone.	
	5. Il concessionario è tenuto, tramite i piloti, ad effettuare tutte le	
	comunicazioni di cui all'art. 9 del D.M. 1° febbraio 2006.	
	6. Il concessionario è tenuto inoltre a comunicare le informazioni di cui al	
	comma precedente anche all'ente concedente e, a fini statistici, alla Regione	
	autonoma Valle d'Aosta, nonché a tenere un registro dei movimenti, a norma	
	dell'art. 5, c. 2, del D.M. 1° febbraio 2006.	
	7. Il concessionario è tenuto a comunicare previamente alla stazione	
	forestale di Antey-Saint-André, competente per territorio, l'inizio del	
	periodo di attività (ad esempio: dicembre – maggio) dell'eliski e la presunta	
	durata del medesimo.	
	8. Sono inclusi negli oneri di gestione a carico del concessionario le spese	
	per il mantenimento della sicurezza del collegamento radio o telefonico con	
	la CUS, per la rimozione della neve e l'accensione-spegnimento delle luci	
	delle elisuperfici di base.	
	9. Il Concessionario dovrà assicurare n. 5 ore di volo gratuito per servizi a	
	richiesta del Comune e n. 1 ora di volo gratuito per servizi di Protezione	
	civile e per emergenza (es. Commissione Locale Valanghe,) da computarsi a	
	partire dall'areale di base più vicino alla necessità del servizio richiesto.	
	L'elicottero dovrà essere a disposizione, a chiamata del Sindaco, per gli	
	interventi di Protezione civile e di emergenza (es. CLV).	

	9. Il concessionario si impegna a rispettare e ad accettare le possibili ed	
	eventuali altre limitazioni locali alle aree di volo o di discesa ai fini della	
	tutela e della protezione faunistica ed ambientale locale, sulla base delle	
	indicazioni della Stazione forestale competente per territorio inserite nella	
	cartografia dell'eliski ovvero comunicate al gestore nel corso della	
	erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che	
	dovessero sopraggiungere.	
	10. Il concessionario applicherà al Comune di Valtournenche la tariffa di €	
 al minuto per i servizi diversi, eventualmente richiesti dal	
	Comune di Valtournenche, anche nell'ambito dell'organizzazione e della	
	disputa della gara di Coppa del Mondo di Sci Alpino.	
	11. Il concessionario si impegna a rispettare e ad accettare le possibili ed	
	eventuali modifiche alla cartografia, successive all'aggiudicazione e ora non	
	prevedibili.	
	Art. 14 – Subconcessione	
	1. È vietato ogni tipo di subconcessione.	
	Art. 15 – Corrispettivo	
	1. Il concessionario si impegna, pena la risoluzione del contratto, a	
	corrispondere al Comune, in n. 2 rate annuali da versarsi, la prima, entro il	
	31 marzo e, la seconda, entro il 30 aprile di ogni anno, l'importo	
	complessivo offerto in sede di gara, pari ad € (euro	
,00), a titolo di canone per la concessione delle elisuperfici di	
	cui all'art. 10.	
	2. Il valore del contratto si intende fisso ed inalterato per l'intero periodo,	
	fatto salvo il solo riconoscimento, a richiesta del concessionario,	

	dell'adeguamento dei prezzi sulla tariffa/minuto secondo l'indice dei costi	
	standardizzati per tipologia di servizio ovvero, laddove detto indice non	
	fosse disponibile, applicando l'indice ISTAT/FOI su base nazionale a partire	
	dal secondo anno con riferimento al mese di novembre.	
	Art. 16 – Comunicazione	
	1. Il Comune si impegna a trasmettere all'Assessorato regionale competente	
	la convenzione regolarmente sottoscritta tra le parti nonché i dati statistici	
	relativi al servizio.	
	PARTE III – Disposizioni comuni	
	Art. 17– Spese di stipulazione e registrazione	
	1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono	
	a carico della società concessionaria.	
	Art. 18 – Garanzie	
	1. Il concessionario è tenuto a costituire a favore del Comune di	
	Valtournenche, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, una cauzione	
	definitiva a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento delle	
	obbligazioni contrattuali, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione	
	comunale al risarcimento del maggior danno.	
	2. La garanzia prevista deve costituirsi secondo le modalità di legge; nel caso	
	di fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto garante dovrà espressamente	
	dichiarare:	
	<input type="checkbox"/> di aver preso visione di tutti gli atti di gara relativi all'appalto del servizio	
	di cui trattasi;	
	<input type="checkbox"/> di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale;	

	<input type="checkbox"/> di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;	
	<input type="checkbox"/> di obbligarsi a versare direttamente alla committente la somma garantita, a	
	semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale ed entro giorni 15	
	da tale richiesta;	
	<input type="checkbox"/> di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto	
	contrattuale principale.	
	3. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento	
	deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale almeno 3 (tre) giorni	
	prima della data fissata per la stipulazione del contratto, unitamente alle	
	copie delle polizze assicurative del Concessionario e del coordinatore a terra.	
	<i>4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la garanzia</i>	
	<i>fideiussoria dovrà essere costituita dalla mandataria, in nome proprio e per</i>	
	<i>conto dei mandanti.</i>	
	5. La mancata costituzione della cauzione definitiva e la sua presentazione	
	entro il predetto termine comportano la revoca dell'affidamento e la	
	risoluzione del contratto per inadempimento.	
	6. Il concessionario dovrà reintegrare, entro 10 giorni dalla relativa richiesta,	
	la cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi, in	
	tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto; il mancato reintegro della	
	medesima entro il termine stabilito comporta la revoca dell'affidamento e la	
	risoluzione del contratto per inadempimento.	
	7. L'importo della garanzia è suscettibile di riduzione ai sensi dell'art. 93,	
	comma 7, del d.lgs. 50/2016.	
	Art. 19 - Documenti che fanno parte del contratto	

